

Criteria e modalità per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 27 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 21.

1. Soggetti beneficiari

L'art. 27 della L.R. n. 21/2012, al fine di favorire il riordino territoriale e la razionalizzazione delle forme di gestione associata previste dalla medesima legge o la fusione di Comuni, riconosce alla Regione la possibilità di erogare contributi destinati a concorrere alle spese sostenute per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni. Si annoverano tra questi ultimi anche i progetti o studi di fattibilità per la riorganizzazione istituzionale finalizzata alla fusione fra Comuni.

I soggetti beneficiari del contributo regionale, nei limiti delle risorse disponibili, sono:

- i Comuni che abbiano stipulato tra loro una convenzione per la predisposizione dello studio o progetto di fattibilità per la fusione dei Comuni ad opera di soggetti esterni, detentori di partita IVA, con esclusione di ogni forma di collaborazione in condizione di subordinazione;
- i Comuni che abbiano stipulato tra loro una convenzione e già affidato, nell'anno in corso, l'elaborazione del progetto o studio di fattibilità per la fusione dei Comuni a soggetti esterni, detentori di partita IVA, con esclusione di ogni forma di collaborazione in condizione di subordinazione.

2. Contenuti minimi necessari del progetto o studio di fattibilità per la fusione di Comuni

Il progetto o studio di fattibilità per la fusione di Comuni dovrà avere un taglio organizzativo e contenere almeno i seguenti elementi: una preliminare analisi di natura demografica, socio-economica, territoriale, organizzativa ed economico-finanziaria degli enti coinvolti; una valutazione di fattibilità del progetto di fusione che involga sia, da una parte, la nuova architettura istituzionale, l'ipotesi organizzativa del personale, delle funzioni e dei servizi pubblici del nuovo comune, sia, dall'altra, le ricadute e gli effetti sullo sviluppo del territorio, sulle attività economiche, sul bilancio, sulla gestione del territorio e sull'offerta di servizi pubblici. Inoltre, l'elaborato dovrà dare conto dell'impatto di valore pubblico, anche in termini di razionalizzazione e della capacità di generare economie di scala.

3. Tempi e modalità di presentazione della domanda di contributo

La domanda di contributo, non più di una per ogni anno da parte della medesima aggregazione di Comuni, deve essere sottoscritta, sulla base dello schema allegato, dal Sindaco del Comune capofila e trasmessa all'Area Sviluppo istituzionale ed enti locali tramite il seguente indirizzo di posta elettronica certificata sviluppoterritoriale@postacert.regione.emilia-romagna.it **entro il termine del 13 aprile**, a pena di inammissibilità.

Il contributo, con le medesime modalità di cui al punto precedente, può essere richiesto anche dai Comuni che hanno affidato, nell'anno in corso, l'elaborazione di un progetto o uno studio di fattibilità per la fusione.

Ai fini della ammissibilità della domanda di contributo, alla medesima deve essere allegata la seguente documentazione:

a) le deliberazioni dei Consigli comunali di ciascun Comune con cui è approvata la convenzione;

b) la convenzione sottoscritta, sulla base delle deliberazioni dei Consigli comunali, da tutti i Comuni, nella quale si individuino i contenuti minimi del progetto o studio di fattibilità per la fusione di cui al precedente art. 3, l'ente capofila deputato ad affidare l'elaborazione del progetto o studio di fattibilità e a tenere tutti i rapporti esterni, ivi compresi quelli con l'amministrazione regionale, i requisiti essenziali dell'affidamento, nonché i criteri di riparto tra gli enti coinvolti del corrispettivo per l'elaborazione del progetto o studio di fattibilità per la parte non finanziata con il contributo regionale;

c) il preventivo delle spese (al lordo dell'I.V.A.), il cronoprogramma delle attività da affidare per la predisposizione del progetto o studio di fattibilità compatibile con i termini di rendicontazione della spesa;

d) ove presente, la documentazione afferente allo svolgimento del progetto di processo partecipativo già realizzato o in corso di elaborazione, così come specificato al paragrafo 6 "Graduatoria".

Nel caso in cui l'elaborazione del progetto o dello studio di fattibilità per la fusione sia già stato affidato nell'anno in corso, alla domanda di contributo deve essere allegata a pena di inammissibilità analogo documentazione di cui al comma 3. Inoltre, è richiesta la trasmissione:

- della determinazione dirigenziale di affidamento dell'attività;
- del progetto o dello studio di fattibilità per la fusione, ove già elaborato alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo.

4. Misura del contributo regionale

Le risorse regionali disponibili sul capitolo di Bilancio n. 3203 "Contributi agli enti locali per il concorso alle spese di elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture dei servizi e delle funzioni" ammontano complessivamente a € 125.200,00 (centoventicinquemiladuecento/00), salva la possibilità di stanziamento di risorse aggiuntive. Il contributo sarà concesso per i progetti o studi di fattibilità ammessi, fino a un massimo dell'80% delle spese preventivate e ammissibili per l'elaborazione del progetto o dello studio di fattibilità finalizzato alla fusione di Comuni, al lordo dell'IVA. Il contributo non potrà comunque superare i limiti massimi indicati nella seguente tabella:

Numero di Comuni	Fino a 3 Comuni	Oltre i 3 Comuni
Contributo massimo in euro	€ 14.000,00	€ 21.000,00

Il contributo è erogato per l'elaborazione, da parte di soggetti esterni detentori di partita IVA, del progetto o studio di fattibilità per la fusione di Comuni. Sono esclusi dal beneficio regionale ogni forma di collaborazione in condizione di subordinazione e gli oneri riferiti a spese per il personale interno all'Ente eventualmente coinvolto nell'elaborazione del progetto o studio di fattibilità.

5. Istruttoria

La Responsabile del procedimento per l'erogazione dei contributi è Giulia Mariotti, collaboratrice regionale dell'Area Sviluppo istituzionale ed enti locali e titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione "Riordino territoriale, unioni e fusioni di comuni e supporto agli enti locali".

La Responsabile del procedimento, scaduto il termine per la presentazione delle domande di contributo, effettua l'istruttoria verificando, in particolare:

- l'ammissibilità delle domande di contributo;
- la spesa ammissibile e il contributo regionale spettante ai sensi del paragrafo 4.

Eventuali richieste di integrazione istruttoria inoltrate ai richiedenti da parte della Responsabile del procedimento dovranno essere evase dall'ente locale entro il termine perentorio che sarà indicato.

6. Graduatoria

Terminata la fase istruttoria, sarà predisposta la graduatoria delle domande ammesse a contributo con i seguenti criteri, indicati in ordine di priorità:

- la presenza di un progetto di processo partecipativo in corso o concluso, al più, nell'anno precedente a quello di scadenza del termine di cui al paragrafo 3, coerente con i principi contenuti nella normativa regionale in materia. In particolare, tale processo deve tendere, da un lato, a favorire la conoscenza e la partecipazione alla predisposizione del progetto o studio di fattibilità per la fusione da parte della cittadinanza, così come anche dei diversi attori sociali, economici e politici operanti nei territori dei Comuni interessati alla fusione e, dall'altro, assumere ed elaborare le sollecitazioni e i contributi da questi manifestati;

- maggior numero di Comuni convenzionati per l'elaborazione del progetto o studio di fattibilità per la fusione;

- maggior numero di abitanti residenti nei Comuni convenzionati per l'elaborazione del progetto o studio di fattibilità.

L'importo del contributo è determinato in base alle spese preventivate in fase di presentazione della domanda di contributo, in quanto ammissibili. Nel caso in cui l'elaborazione del progetto o dello studio di fattibilità per la fusione sia già stato affidato nell'anno in corso, la misura del

contributo è quantificata in base all'importo riportato nell'atto di affidamento, in quanto ammissibile.

7. Concessione dei contributi

Il Responsabile dell'Area Sviluppo istituzionale ed enti locali entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande adotta le determinazioni relative alla concessione dei contributi e all'assunzione degli impegni di spesa a carico del pertinente capitolo del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione.

I contributi sono concessi fino alla concorrenza delle somme disponibili nel pertinente capitolo di bilancio e pari, per la corrente annualità, ad € 125.200,00 seguendo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui le risorse disponibili non siano in grado di soddisfare integralmente tutte le richieste di contributo presentate, alla prima delle domande utilmente collocata in graduatoria ma non integralmente rimborsabile, verrà assegnato il contributo nella misura pari alla disponibilità residua. Resta salva la facoltà per il richiedente di rinunciare al contributo a norma di quanto previsto al paragrafo 9.

I contributi sono impegnati tenuto conto delle disposizioni dell'art. 56 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e del punto 3.6 lettera C del relativo Allegato 4/2, con particolare riguardo alla parte in cui esso stabilisce che "l'ente erogante è tenuto ad impegnare l'intera spesa prevista, con imputazione agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell'ente beneficiario (cronoprogramma)".

La Responsabile del procedimento effettua tempestivamente la comunicazione riferita all'avvenuta concessione ed impegno dei contributi ai soggetti beneficiari, con contestuale richiesta della documentazione relativa all'avvenuto affidamento del progetto o studio di fattibilità, da inoltrare entro 30 giorni dalla suddetta comunicazione, pena la decadenza dal contributo regionale.

8. Liquidazione

Il contributo è liquidato in un'unica soluzione previa trasmissione, da parte del Sindaco del Comune capofila, entro il mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario in corso, di copia del progetto o dello studio di fattibilità e della documentazione attestante l'intera spesa sostenuta nell'esercizio in corso.

Il contributo sarà proporzionalmente ridotto in caso di importo finale inferiore a quello risultante dal preventivo mentre non sarà in nessun caso aumentato in caso di importo finale superiore.

Alla liquidazione dei contributi provvede il Responsabile dell'Area Sviluppo istituzionale ed enti locali con propria determinazione, entro sessanta giorni dalla trasmissione della esatta documentazione richiesta.

9. Rinuncia e decadenza dai contributi

I beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo, devono darne tempestiva comunicazione tramite PEC alla Responsabile del procedimento.

I beneficiari decadono in ogni caso dal contributo se non provvedono alla trasmissione della documentazione di cui al paragrafo 7.

I beneficiari decadono altresì dal contributo se non provvedono a trasmettere la documentazione necessaria per la liquidazione a saldo entro i termini stabiliti al paragrafo 8.

SCHEMA DI DOMANDA

Comune di

capofila per i Comuni di

Il/la sottoscritto/a.....

Sindaco del Comune di

Vista la Deliberazione della Giunta regionale recante i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 27 della L.R. n. 21/2012.

Premesso che

- I Comuni di

aventi complessivamente popolazione

con deliberazioni approvate

.....
..... (indicare l'organo deliberante)

rispettivamente (indicare numeri e data delle deliberazioni dei singoli Consigli comunali), hanno approvato la convenzione allegata in copia, con la quale è stato individuato il Comune istante quale capofila per la richiesta di contribuzione di cui all'art. 27 dalla L.R. n. 21/2012

- è stato individuato.....

(indicare il soggetto affidatario, professionista o ente) quale affidatario (nel caso di ammissione ai contributi regionali), per l'elaborazione di un progetto o studio di fattibilità per la fusione fra i Comuni succitati;

- Tale progetto o studio di fattibilità è accompagnato / non accompagnato (barrare) da un progetto di processo partecipativo con lo scopo di favorire la conoscenza e la partecipazione allo studio della cittadinanza.

- Il costo di cui all'allegato preventivo ammonta a euro IVA inclusa;

- Nel caso di un maggior importo richiesto in esito alla progettazione rispetto a quello preventivo, la differenza sarà integralmente ripartita fra le amministrazioni comunali succitate in base alle norme di cui alla convenzione;

Tutto ciò premesso il/la sottoscritto/a

CHIEDE

la concessione del contributo di cui all'art. 27 L.R. n. 21/2012 quale concorso alle spese che questo Comune, quale capofila dei Comuni di

si impegna a sostenere per l'affidamento a
.....(soggetto affidatario) dell'elaborazione di un progetto o studio di fattibilità per la fusione fra le Amministrazioni coinvolte.

..... l i

In fede

Il Sindaco

ALLEGATI:

- Deliberazioni dei Consigli Comunali di ciascun Comune
- Copia della convenzione
- Preventivo del progetto o studio di fattibilità per la fusione o atto di affidamento dell'attività (ove già affidata), eventualmente integrato da un progetto di processo partecipativo
- Cronoprogramma delle modalità di svolgimento del progetto o studio di fattibilità per la fusione